

**Tribunale di Roma, sez. lavoro,  
ordinanza 03 aprile 2013**

**Svolgimento del processo – motivi della decisione**

Il reclamo è fondato.

In ordine alla non manifesta infondatezza del diritto fatto valere si rileva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponendo la revoca anticipata, ossia prima del 21.12.2013 dell'incarico dirigenziale conferito alla V. in applicazione - asseritamente - dei disposto del Part.2, co. 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazioni nella L. n. 135 del 7 agosto 2012 - si è posta in evidente contrasto con gli artt.97 e 98 della Costituzione in quanto, interpretata nel senso prospettato dall'amministrazione resistente, la norma, "determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedurali, i principi costituzionali di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa" (così Corte Cost. n. 104/2007, le cui argomentazioni sono, peraltro, in gran parte analoghe a quelle di cui a Corte Costituzionale n. 103/2007),

La norma applicata nel caso di specie deve, infatti, ad opinione di questo collegio ed in applicazione della giurisprudenza costituzionale già richiamata, essere interpretata nel senso che in ogni caso la revoca dell'incarico dirigenziale, anche nei confronti di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, come nel caso di specie, deve avvenire soltanto dopo che sia assicurato un necessario procedimento di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterne le ragioni per le quali ritenga di non potere consentire la prosecuzione dell'incarico e il dirigente possa fare valere il proprio diritto di difesa, prospettando i risultati raggiunti in relazione alle previsioni del contratto individuale stipulato (Corte Cost. n.81/2010 con specifico riguardo agli incarichi cosiddetti esterni).

Pertanto, le garanzie procedurali riconosciute dagli artt. 97 e 98 Cost. si applicano senz'altro anche alle ipotesi di conferimento degli incarichi attribuiti a soggetti esterni all'amministrazione ~ come risulta essere quello in esame - stante che la giurisprudenza di legittimità ha

affermato la natura meramente privatistica di tali incarichi (C.Cass. 5659/2004).

La revoca dell'incarico alla V., e la connessa cessazione anticipata - in via del tutto unilaterale - del contratto individuale, disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 5.10.2012, sono da ritenersi, quindi, illegittime, nei limiti della cognizione consentita nel presente giudizio cautelare.

In ordine al pregiudizio imminente ed irreparabile si rileva che R.V. ha depositato, sin dalla prima fase cautelare, documentazione medica comprovante uno stato ansioso depressivo strettamente connesso ed anzi eziologicamente ricollegabile alla cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale (si vedano le relazioni dei dottori M. e V. del 20 e 28 novembre 2012) non specificamente contestata dalla difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e ulteriormente integrata in fase di reclamo, pure senza che vi fosse una specifica contestazione) e documentazione reddituale, comprovante che ella ha unicamente redditi da lavoro dipendente, sebbene di carattere particolarmente qualificato (risultando sostanzialmente di scarso valore la proprietà di un immobile nel comune di San Giovanni in Fiore ~ provincia di Cosenza) con conseguente fruizione di introiti, in costanza di rapporto di servizio, di non modesto ammontare, posto che l'ultima retribuzione mensile era di oltre 6.000,00 Euro, ma non tali da consentirle di fare fronte alle esigenze di vita per un lungo periodo di tempo senza il rinnovarsi della provvista, anche in considerazione della circostanza dell'essere la reclamante genitore affidataria della figlia minore, al cui mantenimento non risulta, allo stato del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi (come da documentazione in atti di parte reclamante - relativa alla prima fase -) concorrere il padre.

La tutela cautelare deve, quindi, essere accordata in ordine alla rimozione dell'atto illegittimo, ossia la revoca dell'incarico dirigenziale alla V., dovendo quindi l'amministrazione convenuta provvedere ad idonea ricollocazione della stessa sino alla scadenza naturale dell'incarico, fissata al 21.12.2013, non potendosi il sindacato giudiziale spingere fino alla rimozione del dirigente nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo della V. ed alla reintegrazione della stessa nell'incarico, e ciò in considerazione della circostanza che il dirigente nominato in suo luogo non è stato parte del giudizio, in quanto l'incarico gli è stato conferito nel corso dello stesso.

La spese di lite - che devono essere liquidate da questo tribunale, attesa l'attitudine alla definitività del presente provvedimento - seguono la soccombenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e tenuto conto dell'attività processuale espletata, del valore della causa, pari ad oltre un'annualità di retribuzione (fissata in Euro 140.000,00 lordi) e dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sono determinate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

visto Tart.669 terdecies c.p.c.

annulla la revoca dell'incarico dirigenziale disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di R.V. e per l'effetto ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di mantenere in servizio la ricorrente nell'incarico dirigenziale fino al 21.12.2013;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rifondere a R.V. le spese della fase cautelare, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 2,200,00 per compensi oltre CA e IVA come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2103.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2103.